



Incontri per la Formazione Professionale Continua 2010

CORSO IV LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

Massimo Farina

massimo@massimofarina.it

<http://www.massimofarina.it>

Milano 28 giugno 2009 – 14,00/18,00

SOMMARIO

- I principali adempimenti per gli studi legali: attività giudiziale e stragiudiziale
- Le misure minime ed idonee di sicurezza
- Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive

FONTI RILEVANTI

**D.lgs. 196/03
“CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

**A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere
investigazioni difensive
(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno
2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190)**

**Autorizzazione n. 7/2009 al
trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e di soggetti
pubblici (16 dicembre 2009)**

**Autorizzazione n. 4/2009 al
trattamento dei dati sensibili da parte
dei liberi professionisti
(16 dicembre 2009)**

**FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010**



**CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI**

FONTI RILEVANTI

A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive

Articolo 135 Codice Privacy: l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha il compito di promuovere la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta:

“per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge”.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

DATI PERSONALI	<i>qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale</i>
DATI SENSIBILI	<i>i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale</i>
DATI GIUDIZIARI	<i>i dati personali idonei a rivelare [...] informazioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale [...]</i>

TRATTAMENTO DEI DATI

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

**TITOLARE
(del trattamento)**

**RESPONSABILE
(del trattamento)**

**INCARICATO
(del trattamento)**

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY

- ADEMPIMENTI VERSO L'AUTORITÀ GARANTE
 - Notificazione
 - Autorizzazione
- ADEMPIMENTI VERSO GLI INTERESSATI
 - Informativa
 - Richiesta di consenso
- ADEMPIMENTI INTERNI (O ORGANIZZATIVI)
 - Misure minime di sicurezza

PRIMA DEL CODICE DI DEONTOLOGIA

Parere 3 giugno 2004

Chiarimenti sui principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell'attività forense

Roma, 3 giugno 2004 - Prot n. 22457



“Nell'ambito della proficua collaborazione con gli organismi rappresentativi di categorie professionali, e al fine di favorire l'attuazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'Autorità ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui principali adempimenti nell'esercizio dell'attività forense, oggetto di alcune scadenze nel corrente semestre”

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

PRIMA DEL CODICE DI DEONTOLOGIA

**VADEMECUM PER GLI STUDI LEGALI - 18/06/2004
concernente gli adempimenti richiesti dal “codice della privacy”**



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Consiglio Nazionale Forense, preso atto del nuovo testo che riordina la materia della “privacy”, concernente i diritti fondamentali della persona riguardo ai dati personali, le regole sul trattamento dei dati, le sanzioni per la loro violazione, e tenuto conto degli allegati al Codice e dei chiarimenti interpretativi offerti dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 31.3.2004 e i pareri del 23.4.2004 e 26.4.2004 che incidono sugli adempimenti dei professionisti, suggerisce agli avvocati di attenersi alle seguenti prescrizioni.....

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

PREAMBOLO - Codice Deontologia Privacy

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI



Gli avvocati, i praticanti avvocati e gli investigatori privati autorizzati utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

[INDAGINI DIFENSIVE] Il difensore dispone di tre poteri:

1. conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa;
2. richiedere documenti in possesso della Pubblica Amministrazione;
3. accedere ai luoghi anche privati o non aperti al pubblico, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

PREAMBOLO - Codice Deontologia Privacy

AMBITO DI APPLICAZIONE

FINALITÀ



L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al **diritto di difesa** e al **diritto alla prova**

MODALITÀ



L'efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i **diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate**, con particolare riferimento alla **riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali** (artt. 1 e 2 del Codice)

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

L'INFORMATIVA

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati **oralmente o per iscritto** [...]
(art. 13 D.lgs. 196/03)

LA FORMA E' LIBERA

E' tuttavia consigliabile la forma scritta
quale prova dell'avvenuta comunicazione

*FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010*



*CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI*

VADEMECUM CNF: INFORMATIVA 1/2

Obbligo di informare il cliente sui punti previsti dall'art. 13 del Codice Privacy.

Forma dell'informativa: oralmente o per iscritto (è preferibile – al fine di acquisire la prova dell'adempimento dell'obbligo di informativa - raccogliere la firma del cliente su apposito modulo). E' anche possibile offrire queste informazioni mediante un avviso esposto in luogo visibile e accessibile dal cliente (in questo caso, non si acquisisce la prova dell'avvenuta informativa).

Contenuto dell'Informativa: finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti che riguardano il cliente, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, anche nella loro qualità di responsabili o incaricati, i diritti previsti dal Codice all'art. 7 e gli estremi identificativi del titolare nonché del responsabile del trattamento, se designato.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF: INFORMATIVA 2/2

INFORMATIVA E TERZI: l'informativa deve essere fornita anche ai terzi sui quali si raccolgono dati.

Esoneri:

-L'obbligo di informativa non riguarda l'attività rivolta a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

-L'obbligo nei confronti dei terzi non riguarda l'attività preparatoria di quella difensiva.

QUESTIONE: è dubbio se l'esonero possa riguardare anche l'attività stragiudiziale. Poiché nell'attività stragiudiziale (consulenza, redazione di atti stragiudiziali, trattative, etc.) l'avvocato opera per tutelare i diritti del proprio cliente, il CNF propone di includere anche l'attività stragiudiziale nell'area delle attività esonerate dall'obbligo di informativa a terzi.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. Privacy - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

- Può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno **stile colloquiale** e da **formule sintetiche** adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale.
- Può essere fornita, **anche solo oralmente** e, comunque, **una tantum** rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi.
- **Possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi**, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per **far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria** o per svolgere investigazioni difensive [non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lett. b) del Codice)].

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

L'INFORMATIVA UNICA (art. 3)

NOVITÀ

L'avvocato può fornire in un **unico contesto**, anche mediante **affissione nei locali dello Studio** e, se ne dispone, **pubblicazione sul proprio sito Internet**, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

Consenso dell'interessato

Art. 23. Consenso.

[1] Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il **consenso espresso dell'interessato.**

REQUISITI
DI VALIDITA'



- Espresso
- Libero
- Documentato per iscritto

FORMA



- Scritta soltanto in casi di trattamento di dati sensibili

VADEMECUM CNF: CONSENSO

IL CONSENSO

↓
DATI COMUNI: non è richiesto (art. 24)

↓
DATI SENSIBILI: non è richiesto laddove il trattamento avvenga per valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

AUT. GEN.: n. 4 del 2009 e n. 7 del 2009, i professionisti (e quindi gli avvocati) sono stati esonerati dall'acquisizione del consenso anche per i dati sensibili e per i dati giudiziari.

↓
l'esonero riguarda soltanto l'attività espletata per *“far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”*

In via interpretativa l'esonero si estende anche all'attività preparatoria della difesa, e quindi alla raccolta di dati, di documenti e di informazioni utili per la preparazione degli atti difensivi

??? Dubbi sull'estensione all'attività stragiudiziale

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF: CONSENSO

IL CONSENSO DEL TERZO



Non è richiesto se si tratta di attività per far valere diritti in sede giudiziaria, anche se i dati sono sensibili o sono dati giudiziari.
(AUT. GEN.: n. 4 del 2009 e n. 7 del 2009)

In via interpretativa l'esonero si estende anche all'attività preparatoria della difesa, e quindi alla raccolta di dati, di documenti e di informazioni utili per la preparazione degli atti difensivi

???? Dubbi sull'estensione all'attività stragiudiziale

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF: PRECISAZIONI

Informativa e consenso

*L' informativa e il consenso (nei soli casi in cui è richiesto) non possono risultare semplicemente dalla formula con cui il cliente conferisce il mandato al difensore in quanto è **necessario che riguardino l'intero trattamento e non una o più operazioni.***

L'integrazione del mandato con queste indicazioni appare superflua, specie se il cliente ha già sottoscritto il modulo relativo all'informativa e all'acquisizione del consenso.

Illegittimità di dichiarazione liberatoria del cliente in ordine agli adempimenti a cui è tenuto il difensore

*Poiché la disciplina vigente attiene alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti **non è legittimo richiedere al cliente, anche se questi sia consenziente, di sottoscrivere una formula liberatoria di ogni adempimento e di ogni responsabilità a cui è tenuto l'avvocato.***

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. Privacy - CONSENSO

NON VA RICHIESTO PER:

- adempiere a obblighi di legge;
- e per i dati, anche di natura sensibile, utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive.

- Per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione
- Nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria
- Nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. Privacy - CONSENSO

NON VA RICHIESTO PER:

- adempiere a obblighi di legge;
- e per i dati, anche di natura sensibile, utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive.

- Per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione
- Nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria
- Nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite.

PRECISAZIONE

Se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, va rispettato il principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (artt. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice

C.D. Privacy - DIRITTI DELL'INTERESSATO E FLUSSO VERSO ESTERO

- l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice);
- il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del Codice);

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

Notificazione

Quando si notifica?

Fattispecie elencate nell'art. 37 d.lgs. N. 196/03

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;**
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;**
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;**

Inoltre.....

..... 2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, [...] con proprio provvedimento [...]. Con analogo provvedimento [...] il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti [...] sottratti all'obbligo di notificazione.

Notificazione

Come si notifica?

Art. 38. Modalità di notificazione

[II] La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione. **[Tramite il sito**

www.garanteprivacy.it]

[IV] Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF: NOTIFICAZIONE

???? Dubbi sull'obbligo di Notificazione (ex art. 37 cdp) da parte degli avvocati →

Problema risolto con il Provvedimento Generale del 31 marzo 2004: l'Autorità Garante è intervenuta fornendo ben più che una mera interpretazione della norma in esame.

“i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento” nonché i trattamenti di dati personali “registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l'interessato”.

IN CONCLUSIONE: sottrazione all'obbligo di notificazione al Garante per i trattamenti effettuati dagli avvocati. *“Il CNF non ritiene che, nei limiti predetti, sia necessaria alcuna notificazione all'Autorità Garante.*

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. Privacy - NOTIFICAZIONE

La notificazione dei trattamenti non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004)

SI CONFERMA QUANTO GIÀ PREVISTO NEL VADEMECUM CNF

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF: I SOGGETTI

All'interno di ogni studio legale si dovrà provvedere all'individuazione di **tre soggetti**:

TITOLARE

SINGOLO PROFESSIONISTA: il titolare è la persona fisica in quanto tale;

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (o società di avvocati): il titolare è l'entità nel suo complesso.

RESPONSABILE

figura facoltativa designata dal titolare e predisposta a verificare i corretti adempimenti di legge.

INCARICATI

PERSONE FISICHE autorizzate a compiere operazioni di trattamento: tutti i "collaboratori" dello studio legale (avvocati, praticanti, segretarie, etc.).

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. Privacy - I SOGGETTI

- **avvocati o praticanti avvocati** [...] i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo [...] un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

[b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.)]

-**altri liberi professionisti** o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità di cui sopra.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. Privacy - I SOGGETTI

TITOLARE

- a) un singolo professionista;
- b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;
- c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

**RESPONSABILE
E
INCARICATI**

impartire per iscritto concrete indicazioni in ordine alle modalità che devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF: MODALITÀ DEL TRATTAMENTO



**STUDI ASSOCIATI E
IN
COLLABORAZIONE**



STRUMENTI ELETTRONICI: Nel caso di utilizzazione comune di strumenti elettronici, ogni avvocato o incaricato deve possedere e usare la propria ID e la propria password.

SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI: applicare la disciplina in modo tale da proteggere l'archivio da terzi, e di consentire che le misure di conservazione possano essere comuni a tutti i professionisti e gli incaricati che lavorano negli studi legali associati o in collaborazione.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF: Trattamento manuale e cartaceo (“trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici”: art. 35 Codice e punti 27-29 All. B)). 1/2

- Normalmente nello studio legale si effettua il trattamento mediante l’utilizzazione di contenitori sui quali si può apporre un numero identificativo nonché il nome del cliente e delle parti.
- Al fine di evitare che persone non autorizzate possano conoscere i nomi dei clienti o dei terzi che eventualmente risultino dal contenitore, è opportuno (anche se non espressamente richiesto dalla norma) che i **nomi** siano **evidenziati solo all’interno del fascicolo**.
- In tal caso, l’elenco che abbina numeri e nomi deve essere conservato in luoghi e secondo modalità che prevengano l’accesso non autorizzato di terzi.

VADEMECUM CNF: Trattamento manuale e cartaceo (“trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici”: art. 35 Codice e punti 27-29 All. B)). 2/2

Gli archivi debbono essere conservati in luoghi ad “accesso selezionato”: collocare i fascicoli in locali dello studio in cui non abbiano accesso diretto né i clienti né i terzi, e quindi non nell’ingresso, nella sala d’aspetto o nei corridoi.

Precisazione: non significa che si debbano collocare “sotto chiave” o in locali appositi esclusivamente riservati a tale uso; è sufficiente conservarli nei locali adibiti al lavoro, sia del titolare (o dei titolari) sia dei praticanti e della segreteria (cioè dove lavorano gli incaricati del trattamento).

Nei locali in cui l’accesso è selezionato (le varie stanze di lavoro) gli incaricati possono quindi tenere e consultare i fascicoli attenendosi alle prescrizioni dell’ordinaria diligenza. Al riguardo è previsto che il titolare fornisca istruzioni - per iscritto - finalizzate al controllo e alla custodia degli atti e dei documenti utilizzati.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 1/4

- Assegnazione di un “**user ID**”, che identifica l’incaricato del trattamento (titolare dello studio, i praticanti, la segretaria). Tale codice è personale e non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
- Assegnazione di “**password**”, che deve essere di esclusiva conoscenza dell’incaricato del trattamento:
 - l’elenco delle password deve essere conservato in luogo non accessibile ad alcuno tranne al soggetto designato a conservarlo;
 - In caso di prolungata assenza o impedimento anche temporaneo del titolare della password è possibile conoscere la sua password soltanto per esigenze “indispensabili e indifferibili” (punto 10 All.. B);



VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 2/4

- Conservare l'elenco delle password in luogo non accessibile ad alcuno tranne al soggetto designato a conservarlo;
- In caso di prolungata assenza o impedimento anche temporaneo del titolare della password è possibile conoscere la sua password soltanto per esigenze "indispensabili e indifferibili" (punto 10 All.. B);
- Impartire istruzioni circa le cautele da adottarsi per assicurare la segretezza e la diligente custodia delle credenziali;



VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 3/4

- ogni password (composta di almeno otto caratteri, o comunque del numero di caratteri pari al massimo consentito) non può contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato (nome, cognome, etc.) e deve essere modificata ogni sei mesi e, nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ogni tre mesi.
- le credenziali non utilizzate per almeno sei mesi vanno disattivate.



VADEMECUM CNF:Trattamento con strumenti elettronici (art. 34 Codice e punti 1-24 All. B)). 4/4

- **AMBITO DI AUTORIZZAZIONE:** Il CNF ritiene che l'organizzazione dello studio legale e dell'attività in esso svolta non consenta l'individuazione di "profili di autorizzazione" come previsti dai punti 12,13 e 14 dell'All. B

- **SISTEMI DI PROTEZIONE:** il computer deve essere dotato di programmi antivirus (punto 16 All. B, ex art. 615-quinquies c.p.) nonché di programmi contro il rischio di intrusione (firewall);

- **AGGIORNAMENTO SOFTWARE:** i programmi suddetti debbono essere aggiornati almeno ogni sei mesi.

- **BACK-UP e DISASTER RECOVERY:** è, infine, previsto che siano impartite istruzioni organizzative e tecniche per il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale, per la custodia e l'uso dei supporti su cui sono memorizzati i dati, nonché per il ripristino dei dati (da eseguirsi entro 7 giorni) che siano stati danneggiati. I supporti non utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

REGOLA GENERALE

L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

TEMPO DEL TRATTAMENTO

Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. – D.P.S.

Contenuto del DPS

L'ART. 34 C. 1 LETT. G) E IL PUNTO 19 ALL. B FANNO OBBLIGO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI DI REDIGERE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO

- 1) l'elenco dei trattamenti di dati personali (ovvero la tipologia dei dati trattati);
- 2) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione al trattamento dei dati (si rinvia a quanto esposto al § 2.2)
- 3) l'analisi dei rischi (per esempio, di perdita accidentale o di distruzione dei dati);
- 4) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché le disposizioni per la protezione dei locali destinati alla custodia (in funzione dei rischi individuati)
- 5) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento (v. § 2.2);
- 6) la previsione di interventi formativi a favore degli incaricati del trattamento (gli incaricati devono essere resi edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare);
- 7) la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

PRECISAZIONI SUL D.P.S. ?

CONTRASTO TRA ART. 34 LETT. G) D.LGS. 196/03 E DISCIPLINARE TECNICO “ALLEGATO B”

il documento programmatico sulla sicurezza va redatto dai Titolari di un trattamento di dati sensibili o giudiziari (punto 19.1 all. b)

tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza per chiunque tratta dati personali su supporti elettronici (art. 34 lett. g)

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

SOLUZIONE

Il DPS deve essere redatto dal titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici

1



L'art. 34 ha valore di legge (fonte primaria) e prevale sull'allegato b che ha valore regolamentare (fonte secondaria)

2



“In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici”

Punto 2.2 Parere garante 22 marzo 2004

**E' consigliabile redigere sempre un documento riepilogativo
Sullo stato di adeguamento privacy della propria azienda**

PERCHE'

**Il codice della Privacy impone una nuova metodologia di lavoro che
comporta impiego di risorse umane ed economiche**

E' FONDAMENTALE

**Tenere traccia di quanto è stato fatto nella propria struttura aziendale
per il corretto trattamento dei dati personali**

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

Documento recante “data certa”

Art. 181 comma 2, d.lgs. 196/03

Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura

NON SI TRATTA DEL D.P.S.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati

La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati.

Gli atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, SE risulta necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento.

È consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie

C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati

La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati.

In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa

Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

E sempre possibile utilizzarli in forma anonima per finalità scientifiche.

C.D. - Conservazione e cancellazione dei dati

La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati.

Gli atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, SE risulta necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento.

E sempre possibile utilizzarli in forma anonima per finalità scientifiche.

Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

C.D. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI

Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

C.D. - ACCERTAMENTI SUL DIFENSORE

- In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

- In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale.

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

Grazie per l'attenzione

Massimo Farina

massimo@massimofarina.it
http://www.massimofarina.it

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI

LICENZA



Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra

FORMAZIONE FORENSE
Milano 28 giugno 2010



CORSO IV
LA PRIVACY PER GLI STUDI LEGALI